

Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Via Serrone, 66 - 87010 MALVITO (CS) - Tel. 8 0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.it - csic863009@pec.istruzione.it - csri190009@istruzione.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 - Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

A TUTTO IL PERSONALE DELL'IC di MALVITO Tramite Registro Elettronico

ALBO SITO

OGGETTO: ADESIONE FONDO ESPERO - SILENZIO ASSENSO.

In attesa di ulteriori specifiche attuative da parte degli Organi competenti, si trasmette la presente circolare e, in allegato, il testo dell'accordo in oggetto firmato da A.R.A.N. e OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola con cui viene introdotto il principio della potenziale adesione irrevocabile al Fondo Pensione ESPERO mediante forme di silenzio-assenso.

Pertanto si consiglia una attenta lettura della presente e degli allegati agli interessati, ovvero a tutti i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 01 settembre 2019, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi con le modalità del suddetto accordo.

Di particolare interesse rivestono:

- l'articolo 4, comma 2, che recita: "Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi."
- l'articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui "assunzione" abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo".

Più precisamente, l'art. 5

Comma 2. "Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione".

- Comma 3. "Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi".
- **Comma 4**. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi3, 4, 5, 6, 7, 9.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

 $\frac{\text{https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-allaprevidenzacomplementare}{\text{previdenziale/guida-introduttiva-allaprevidenzacomplementare}}$

Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo: https://www.fondoespero.it

Il Dirigente Marietta Iusi

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e ss. mm.ii.)